

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "PRONTA ACCOGLIENZA"

ART. 1

La "pronta accoglienza" è un servizio socio sanitario residenziale che potenzia la rete dei servizi.

Il suo obiettivo è fornire supporto residenziale a persone con disabilità psichica, psicofisica o fisica in età superiore a 18 anni nel caso di gravi ed improvvise evenienze quali ricovero in Ospedale, malattia, stress dei familiari conviventi, ecc.

ART. 2

L'accesso al servizio viene richiesto dall'ULSS 8 a mezzo di un proprio incaricato (Capo distretto, Primario Ospedaliero, Responsabile dell'Unità di Valutazione Territoriale, ecc.) che sottoscriverà apposita richiesta di attivazione della "pronta accoglienza" con assunzione dell'impegno, in rappresentanza dell'ULSS 8, al versamento del "buono di servizio" per i giorni di ospitalità presso la Casa di Riposo e fornendo informazioni scritte sulla situazione della persona candidata all'accesso.

ART. 3

L'accesso può essere attivato per persone in età superiore agli anni 18 e in qualsiasi giornata settimanale.

L'accesso può essere richiesto anche per i casi di "emergenza caldo" durante il periodo estivo.

L'accesso deve essere attivato dai soggetti di cui all'art. 2 anche su segnalazione dei servizi sociali dei Comuni, dei medici di base o dei medici ospedalieri.

ART. 4

Il tempo minimo di ospitalità viene fissato in giorni sette. Il massimo in giorni trenta.

Per l'"emergenza caldo" il periodo minimo di permanenza è fissato in giorni tre.

La Casa di Riposo garantisce l'accoglienza della persona entro 12 ore dalla formalizzazione della richiesta durante le quali l'Ente effettua una breve istruttoria sulla possibilità di garantire una adeguata assistenza della persona candidata all'accoglienza. In caso contrario rifiuterà l'accoglienza motivando in modo preciso il rifiuto.

ART. 5

Al momento della richiesta di accoglienza l'ULSS 8, a mezzo di un proprio incaricato come da art. 2, si impegna al versamento del "buono servizio" nella misura pari al numero di giorni utilizzati per la pronta accoglienza e secondo la tariffa in vigore per il servizio di residenzialità temporanea.

Il pagamento del servizio tramite buono deve essere garantito qualunque sia la situazione di non autosufficienza della persona ospitata e qualunque sia la sua situazione economica. L'ULSS si riserva di esercitare successivamente l'eventuale rivalsa sull'utente.

ART. 6

All'ospite che fruisce del servizio di "pronta accoglienza" vengono garantite tutte le prestazioni previste per gli ospiti in residenzialità temporanea.

ART. 7

La Casa di Riposo garantisce la disponibilità di n. 2 posti letto dedicati in via esclusiva al servizio di pronta accoglienza. I posti letto non saranno disponibili nel caso in cui risultino già coperti da ospiti in pronta accoglienza.

Essendo il servizio attivabile in stati necessità prodotti da casi di effettiva e provata emergenza i posti letto idonei risultano sottratti agli standards regionali sulla residenzialità extra ospedaliera.